

Allegato A

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO
COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 30/12/2021

Indice:

Art. 1 – FINALITÀ GENERALI

Art. 2 – ISTITUZIONE DELL'ALBO

Art. 3 – SEZIONI TEMATICHE

Art. 4 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Art. 5 – MODALITÀ D'ISCRIZIONE

Art. 6 – REVISIONE PERIODICA DELL'ALBO

Art. 7 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Art. 8 – DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 9 – PUBBLICITÀ DELL'ALBO

Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 – FINALITÀ GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'albo comunale delle associazioni.
2. Il Comune di Polesella, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare dell'art. 118 della Costituzione, delle disposizioni normative dettate in materia dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", coerentemente alle disposizioni del proprio Statuto comunale, riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della Comunità locale, dei fini civili, sociali, umanitari, culturali, educativi, ricreativi, turistici, sportivi, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico.

Art. 2 – ISTITUZIONE DELL'ALBO

1. È istituito presso il Comune di Polesella, l'Albo delle Associazioni, senza fini di lucro, operanti nell'ambito del territorio comunale, nei settori: economico, sociale, culturale, educativo, ambientale, sportivo e ricreativo.
2. L'Albo e il Regolamento, che ad esso si riferisce, disciplinano i rapporti tra Amministrazione Comunale e le associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.
3. L'iscrizione all'Albo comporta il riconoscimento, da parte del Comune, delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell'Associazione medesima ed il suo valore ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale della città.
4. L'iscrizione delle associazioni all'Albo, quale registro ufficiale delle associazioni, consente al Comune di concludere, con le stesse, accordi per una migliore e coordinata gestione dei servizi istituiti e/o istituendi sul territorio e di stabilire collaborazioni occasionali e/o continuative, anche al fine dell'uso più appropriato delle risorse.

Art. 3 – SEZIONI TEMATICHE

1. L'Albo delle Associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
 - a) *Civile*: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
 - b) *Sociale*: assistenza sociale, sanità;
 - c) *Culturale*: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico;
 - d) *Ricreative*: animazione ricreativa, promozione turistica;
 - e) *Sportive*: attività, promozione ed animazione sportiva;
 - f) *Tutela ambientale*: valorizzazione del patrimonio naturalistico.
2. Ogni associazione, in relazione alle finalità e all'oggetto sociale di cui al proprio statuto e atto costitutivo, può iscriversi a più sezioni tematiche.

Art. 4 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. L'iscrizione all'Albo è consentita alle associazioni in possesso alla data di presentazione della domanda dei seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituita da almeno 6 mesi;
 - b) essere operante da almeno 6 mesi nel territorio comunale;
 - c) numero di soci o aderenti non inferiore alle 7 unità;
 - d) esplicita previsione, all'interno dello statuto, dell'atto costitutivo o dell'accordo istitutivo, delle seguenti indicazioni:
 - finalità dell'organismo associativo;

- assenza di fini di lucro;
- gratuità delle cariche associative.

Art. 5 – MODALITÀ D'ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è presentata al Comune, redatta su modulo appositamente predisposto, a firma del legale rappresentante dell'associazione, contenente le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione ovvero la ragione sociale e l'eventuale sigla dell'Associazione;
- b) la sede legale;
- c) il nominativo del rappresentante legale o referente, codice fiscale e fotocopia della carta di identità, in corso di validità;
- d) l'oggetto e la finalità dell'Associazione;
- e) la data di costituzione;
- f) la data di inizio dell'attività nel territorio comunale;
- g) il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- h) l'attività prevalente per la quale l'associazione richiede l'iscrizione all'Albo Comunale.
- i) numero di soggetti coinvolti nelle attività/manifestazioni organizzate

2. Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) relazione dell'attività svolta nell'ultimo anno solare;
- c) bilancio finanziario o, in alternativa, resoconto economico.

3. Nel caso di fusione/aggregazione tra diverse associazioni già iscritte all'Albo comunale, ai fini dell'iscrizione della stessa all'Albo medesimo, in merito ai requisiti di cui all'art 4, comma 1, lettere a) e b), potranno essere considerati i requisiti riguardanti le singole associazioni che compongono l'aggregazione. Tale nuova unione comporta la cancellazione delle singole associazioni dall'Albo.

4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'ufficio competente:

- a) entro 30 giorni dalla approvazione ed adozione del presente regolamento emana apposito avviso pubblico finalizzato alla formazione dell'Albo e per la iscrizione delle associazioni interessate;
- b) entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande (almeno 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso), previa verifica dei requisiti richiesti, forma l'Albo delle Associazioni, sia generale, con la indicazione di tutte quelle risultate iscrivibili, sia suddiviso per sezioni tematiche;
- c) comunica, contestualmente, al legale rappresentante dell'associazione richiedente, con la relativa adeguata motivazione, l'eventuale non accoglimento, totale o parziale per la singola sezione tematica, della richiesta di iscrizione;
- d) entro i 15 giorni successivi alla sua elaborazione, sottopone l'Albo delle Associazioni, così formato, alla presa d'atto della Giunta Comunale;
- e) cura la pubblicazione dell'Albo ed il suo inserimento permanente nel sito internet del Comune;
- f) trasmette formalmente l'Albo delle Associazioni a tutti i settori interessati.

5. Contro l'esclusione all'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Segretario Comunale entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

Art. 6 – REVISIONE PERIODICA DELL'ALBO

1. Le Associazioni, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, devono annualmente autocertificare la conferma o l'aggiornamento dei dati dichiarati in sede di iscrizione, compilando e presentando al Comune, entro il 30 maggio, il modulo appositamente predisposto. Nuove richieste, verranno valutate ed

inserite all'Albo entro il predetto termine e sottoposte alla presa d'atto della Giunta Comunale.

2. Nel caso di inadempimento, il Responsabile della tenuta dell'Albo invita l'Associazione a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando il termine di presentazione, scaduto il quale si provvederà alla cancellazione d'ufficio.

3. Il Responsabile della tenuta dell'Albo provvede d'ufficio, con cadenza quadriennale, alla revisione periodica dell'Albo stesso, ai fini della verifica generale della permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione.

Art. 7 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell'Associazione.
2. La cancellazione dall'Albo può altresì essere disposta d'ufficio, con determinazione del Responsabile del competente servizio, nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione.
3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è notificato, entro 30 giorni, all'Associazione interessata.
4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

Art. 8 – DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Le Associazioni iscritte all'Albo possono, su loro formale richiesta:
 - a) essere consultate in merito alla programmazione degli interventi locali nei settori in cui esse operano;
 - b) ottenere copia degli atti comunali di particolare rilevanza programmatica, relativamente alla sezione d'appartenenza.

Art. 9 – PUBBLICITÀ DELL'ALBO

1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.
2. L'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato è pubblicato all'albo pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Polesella.

Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.